

N. 00482/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00948/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2011, proposto da:

Cds Service 81 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Calcioli e Giuseppe Dimitri Scognamiglio, con i quali elettivamente domiciliano presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.81;

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso, con i quali elettivamente domicilia presso la segreteria

del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1.della Nota prot.n. 2010.0762753 del 22/09/2010, notificata il 10/12/2010, emessa dal Dirigente dell'A.G.C. - Piano Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Corsi di Aggiornamento relativi all'attività formativa per Alimentaristi - non validità degli Attestati di formazione per Alimentaristi rilasciati da altre regioni con la modalità on-line";
- 2.di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di A.S.L. Napoli 3 Sud;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che il ricorso sia assistito dal prescritto fumus boni juris, avuto riguardo alla verosimile insussistenza di limiti nel riconoscimento dei titoli professionali di formazione e di aggiornamento degli alimentaristi rilasciati da organismi, operanti in un diverso ambito territoriale, con corsi tenuti secondo la modalità on line;

RITENUTO che sussista, altresì, il periculum in mora per l'incidenza delle disposizioni della Regione Campania sull'attività di formazione svolta da parte ricorrente e sul relativo bacino di utenza;

RITENUTO che sussistano giusti motivi di equità, anche in considerazione della novità e complessità della questione, per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

a)ACCOGLIE l'istanza cautelare di sospensiva;

b)FISSA l'udienza pubblica del 17 novembre 2011

c)COMPENSA tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)